

COMUNE DI TERNO D' ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

N. 742 di Repertorio

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI
GESTIONE DELLA SECONDA SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA
ISTITUZIONE NEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **quattro** del mese di **marzo**
in Terno d'Isola (BG), nella casa comunale sita in Via Casolini, n.
7, avanti a me dott.ssa Maria G. Fazio, Segretario generale,
autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

1) **PIERLUIGI PASQUINI** nato a [redacted] il [redacted]
domiciliato per effetto della sua carica in Terno d'Isola presso il
palazzo Municipale, Via casolini n. 7, che interviene al presente
atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex art.
107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Codice Fiscale
82005730161

2) **AGOSTI SUSANNA** nata a [redacted] il [redacted]
residente a [redacted] - [redacted]
[redacted]

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io
Segretario comunale rogante sono personalmente certo, mi
chiedono di ricevere il presente atto.

Pasquini Pierluigi
Agosti Susanna
Maria G. Fazio
S...

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. 4065 del 19/09/2012, provvedeva alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Terno d'Isola (BG), istituendo la seconda sede di farmacia e modificando di conseguenza la sede farmaceutica esistente definendone la delimitazione territoriale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 15.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Terno d'Isola (BG) ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 10, comma 3, della L. 475/1968 relativamente all'assunzione in gestione della II^A sede farmaceutica prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata con gli atti sopra citati;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 31.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Terno d'Isola (BG) ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione a contrarre n. 528/R.G.D. del 18.11.2013 è stata indetta la gara di cui sopra e si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura di gara si è dunque provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia e con determinazione n. 617/R.G.D. del 24.12.2013 sono stati approvati gli atti di gara e ad aggiudicare in via provvisoria la concessione;

- a seguito verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara con successiva determinazione n. 90/R.G.D. del 15.02.2014 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della concessione alla dott.ssa Agosti Susanna;
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Terno d'Isola (BG) e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della "IIª sede farmaceutica" la cui gestione affida in concessione con il presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Definizioni

2.1. Nel presente contratto e comunque in tutti i documenti e allegati espressamente richiamati dal presente contratto , si intendono per:

- a) **"Comune"**, il Comune di Terno d'Isola (BG) titolare della IIª Sede farmaceutica;
- b) **"Concessionario"**, l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle

Roberto Ricchi
Amministratore
S...

premesse, aggiudicata definitivamente in data 15.02.2014;

c) **"Servizio"** o **"Farmacia"**, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della II^A sede farmaceutica di nuova istituzione situata nel Comune di Terno d'Isola);

d) **"Contratto"**, il presente Contratto di Concessione di Servizio;

e) **"Parti"**, il Comune ed il Concessionario;

f) **"Azienda"** l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti

dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) l'effettuazione di test diagnostici;

c) le altre attività complementari quali il servizio di consegna gratuita dei farmaci nel Comune di Terno d'Isola a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata, nonché, a titolo di esempio gli altri servizi quali la misurazione della pressione arteriosa, ecc., meglio individuati al successivo punto 5

3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, siccome definita all'art. 2, comma 1, lett. f), che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 4 - Corrispettivo del Contratto

4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.

4.2. primo anno : canone di concessione "una tantum" pari ad euro 50.000,00 (**euro cinquantamila/00**), oltre ad oneri di legge se ed

Parpini Pierluigi
Almugliorini Terno

2

in quanto dovuti, da corrispondere in due semestralità posticipate con scadenza rispettivamente al 30 giugno ed al 15 dicembre. La prima annualità è da intendersi decorrente dal 04.03.2014 con scadenza al 03.03.2015 ;

4.3 dal secondo al ventesimo anno : un **canone annuo** pari al **5,682%** calcolato sul volume complessivo d'affari annuo al netto dell'IVA conseguito dalla farmacia come da libro dei corrispettivi o registro equivalente , con un minimo annuo garantito non inferiore a 25.000,00 euro (euro venticinquemila/00), oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti, da corrispondere entro il 30 giugno dell'anno in corso quanto ad euro 25.000,00 ed entro il 01 luglio dell'anno successivo a quello di competenza l'eventuale quota eccedente il minimo annuo garantito.

Relativamente all'anno 2015 il canone minimo garantito di 25.000,00 euro è da intendersi rideterminato in euro 20.833,00. Nel caso in cui il canone annuo pari al 5,682% calcolato sul volume complessivo d'affari annuo al netto dell'IVA conseguito dalla farmacia sia superiore a detta cifra , dal canone annuo effettivamente dovuto verrà decurtata la somma pari ad euro 4.167,00.

4.4 Un canone annuo, aggiuntivo al canone concessorio di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.3, fissato in euro 20.000,00 (oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti) e relativo all'uso dei locali di proprietà comunale, che vengono concessi in uso per anni 20, ove dovrà essere localizzata la nuova sede farmaceutica, canone

aggiuntivo da corrispondersi entro il 31 marzo di ciascun anno, tranne che per il primo anno di concessione per il quale il pagamento viene posticipato alla data del 01.09.2014 . Le parti danno atto che i locali da destinare alla nuova farmacia sono quelli, di proprietà comunale, siti in Via Roma, n. 8/a ed 8/b e meglio individuati nell'allegata planimetria.

Le parti danno atto che trattasi di immobile urbano a destinazione "servizi" sito in Terno d'Isola al piano primo, catastalmente identificato alle particelle catastali n. 980, sub a), fg 5 e n. 980 sub d), fg 5. Niente altro è dato in concessione al conduttore e le parti comuni dell'edificio in cui l'immobile locato si trova potranno essere godute sotto l'osservanza del Regolamento interno vigente, se approvato o quando approvato. I locali si concedono con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale ed a qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quelle del concessionario. E' fatto assoluto divieto di mutamento di destinazione d'uso. Il concedente dichiara che la destinazione urbanistica dell'immobile è coerente con lo svolgimento dell'attività di farmacia. Tutte le utenze sono da intendersi a carico del concessionario che provvederà alla necessarie e conseguenti volture, così come le eventuali spese condominiali.

I locali da destinare all'esercizio della farmacia dovranno essere resi conformi alla normativa vigente e garantire l'accessibilità degli stessi per l'apertura al pubblico. Si precisa che il concessionario

Ag. 25 Popoli D'Isola,
Municipalità Terno



assume espresso impegno ad eseguire tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'ASL e/o altro Ente, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico. A tal fine, a fronte della dimostrazione delle spese effettivamente sostenute per detta finalità (escluse le spese di arredo), il primo canone aggiuntivo di cui al punto 4.4 verrà decurtato sino alla somma complessiva di euro 20.000,00.

Sarà obbligo del Concessionario provvedere ad arredare la nuova sede farmaceutica. Il progetto di arredo dovrà essere preventivamente sottoposto al gradimento dell'amministrazione comunale. Al termine della validità della concessione l'arredo resterà di proprietà del Comune.

Rimane in capo al concessionario l'onere di acquisire ogni ulteriore autorizzazione necessaria all'apertura della nuova farmacia.

4.5 Il canone minimo di cui al punto 4.3 ed il canone aggiuntivo di cui al punto 4.4 saranno aggiornati ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). A tal fine verrà utilizzato, a decorrere dal primo aggiornamento (anno 2016), l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza per quanto concerne il canone di cui al punto 4.3 e del mese di febbraio per il canone di cui al punto 4.4.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione

- a) consegna gratuita nel territorio di competenza della sede farmaceutica di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato, pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata, da effettuarsi entro le 24 ore, con esclusione del fine settimana (sabato e domenica), fatte salve eventuali deroghe rispetto al termine delle 24 ore per la consegna dei cosiddetti farmaci contingentati o di non ordinaria commerciabilità, per i quali la consegna, comunque, avverrà nel minor tempo possibile;
- b) rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti;
- c) rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti;
- d) messa a disposizione a favore dei clienti di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico (il servizio viene fornito al prezzo del costo del materiale di consumo necessario per l'effettuazione del test)
- e) divulgazione presso la clientela di pieghevoli (*depliant* o *giornaletti*, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici);
- f) erogazione di uguali servizi ai cittadini a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Altresì, poiché ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera

affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute. A tale proposito il personale laureato della farmacia dovrà essere in possesso di una conoscenza base della lingua inglese.

Le puntuale definizione dei requisiti quali quantitativi dei servizi previsti alle lettere b) e c) verrà meglio definita al momento della stesura della Carta della qualità dei servizi della farmacia.

5.6 Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato 5) al bando di gara, una "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" e a rispettare i contenuti della stessa.

5.7. La "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.

5.8. Nella "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del medesimo e i tempi e modalità di risposta del Concessionario.

Art. 6 - Responsabilità del Concessionario

6.1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

Populini P. L. M. S. F.
Ag. 16
Quero fare tutto
6

6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare :

- a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa (R.C.T./R.C.O.) con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 (massimale unico per sinistro/per danni alla persona/per danni a cose) per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita) per danni derivanti a terzi da responsabilità del conduttore per attività svolta all'interno dell'immobile, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

- un'assicurazione incendio con la copertura :

1) del "Rischio locativo" concernente la porzione di fabbricato dell'immobile con un capitale assicurato non inferiore al Valore di ricostruzione a nuovo della porzione di fabbricato locato e quantificato in euro 300.000,00.

- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- a trasmettere al Comune entro il 16 giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell'anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all'Agenzia delle Entrate;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto, anche al

fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto

7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 8 - Interruzione del Servizio

8.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

8.2 In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

8.3 Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o

Poliquini
Quarogone
Fara

sospensione del Servizio.

Art. 9 - Esecuzione d'Ufficio

9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 10 - Obblighi del Comune

10.1 Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. Nel corso di validità della concessione è consentito al concessionario utilizzare una delle tipologie previste all'art. 4.1 del bando purchè il concessionario originario mantenga , all'interno del nuovo soggetto, una partecipazione o quota determinante.

10.2 Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al

Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 11 - Divieto di cessione del Contratto

11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

Art. 12 - Durata del Contratto

12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 20 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

12.2. Allo scadere della durata del contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere

Ass. Soc. Popolari Piacenti
Quaragaja Ferraro

ad un nuovo affidamento.

12.3. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'Azienda per lo svolgimento della Farmacia mentre dovranno essere riconosciute al Concessionario le seguenti voci:

a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;

b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino, valore determinato mediante valutazione sull'ultimo prezzo di acquisto;

12.4. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del Servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della Farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

12.5. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.

12.6. In tal caso l'Amministrazione, a spese del concessionario che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta / proposta.

12.7. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 13 - Risoluzione del rapporto per altre cause

13.1 Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza ventennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").

13.2 Al subentro nella gestione del Servizio il Concessionario avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il Comune per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente il Servizio):

a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;

Poppi Pichini
Gennaro Gennaro
Gennaro Gennaro

b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate mediante valutazione sull'ultimo prezzo di acquisto.

13.3. In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 12, comma 3 .

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

14.1 Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

14.2 Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.

14.3 La risoluzione del Contratto comporta, oltre la revoca

dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

14.4 Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

14.5 È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

14.6 Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si

Popolini Pierluigi
Quaranta Tommaso

6

avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

14.07 Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

15.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio :

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 12 del Contratto;
- e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
- j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi redatta dal

Concessionario ai sensi di quanto previsto dall' art. 5.

15.2 La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

15.3 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3.

15.4 È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

Art. 16 - Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 12, 13, 14 e 15

16.1 I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

16.2 I soggetti che al momento della restituzione della Farmacia sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo Concessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

16.3. All'atto della riconsegna del Servizio, il Concessionario

Arco
Pozzini
Pierluigi
Pozzini

o

sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al Nuovo Concessionario:

- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al Concessionario;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;

▪ che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

Art. 17 - Cauzione definitiva

17.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di 52.500,00 mediante fideiussione bancaria di durata ventennale.

17.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

Art. 18 - Foro competente

18.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

19.1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

19.2. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle Autorità competenti

Adriano Poppioli P. C. C. P. P.
Giuseppe Foppa Tono

[Signature]

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 - Elezione di domicilio

20.1 Ai fini del presente contratto il Comune elegge domicilio in 24030 – Terno d'Isola – Via Casolini, n. 7.

20.2 Il Concessionario elegge domicilio in Terno d'Isola, Via Roma n. 8/a e 8/b.

21 - Spese

21.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

22 - Valore del Contratto

22.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro 525.000,00 oltre IVA e chiedono la registrazione in misura fissa.

Art. 23 - Norme finali

23.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

Del presente atto io segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Le Parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato, di cui dichiarano di avere esatta conoscenza.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di intere facciate n. 27 comprese le sottoscrizioni.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FARMACIA



IL SEGRETARIO GENERALE



Imposta di bollo assolta con modalita' telematica ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del D.M. 22 febbraio 2007.

SPAZIO ANNULLATO



CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

Planimetria di u.i.u. in Comune di TERNO D' ISOLA via ROMA civ. 50

Per ampliamento, fusione, divisione del Fg. S map. 980 sub. 1-1242; 980 sub. 2 e sub. 3 assume il nuovo identificativo: Fg. S map. 980 sub. d

VIA ROMA

cadute camere

u.i. a se

u.i. a se

112,300

AFFICIO POSTALE


WC

giardino camere

PIANO TERRA

Pomilio De Luigi
Alessandro
Saverio
Giovanni Terzo

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Chiarazione di N.C.
Denuncia di variazione

Compilata dal GEOMETRA
(Titolo, cognome e nome)
VECCHIARELLI P. GIORGIO

Iscritto all'albo dei GEOMETRI
della provincia di BERGAMO n. 1196
data 4 DIC 1991 Firma Giorgio Vecchiarelli

RISERVATO ALL'UFFICIO



SPAZIO ANNULLATO




LIRE
350

Planimetria di u.i.u. in Comune di TERNO D'ISOLA via ROMA civ. 51

Per ampliamento, fusione e divisione del Fg. S map. 980 sub. 1-1242; 980 sub. 2 e sub. 3
assume il nuovo identificativo: Fg. S map. 980 sub. 2
VIA ROMA

cortile comune




U. 1 a SE

giardino comune

PIANO TERRA

Allegato foglio Terzo
Partita Partita
51
51

ORIENTAMENTO




SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C.
 enuncia di variazione

Compilata dal GEOMETRA
 (Titolo, cognome e nome)
 VECCHIARELLI P. GIORGIO

Iscritto all'albo dei GEOMETRI
 della provincia di BERGAMO n. 1796

del 4 DIC. 1991 Firma Giorgio Vecchiarelli



RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificativi catastali

 sub.

SPAZIO ANNULLATO

Ricevuta del: 14/03/2014 ora: 10:42:41

Utc: 1394790154605946

Utc_string: 2014-03-14T10:42:34.605946+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione


Data invio: 14/03/2014

Ora invio: 10:42:34

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 66437517

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: 

Ufficio delle entrate competente:


TN2 - Ufficio Territoriale di PONTE SAN PIETRO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 82005730161

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 742/2014 (del codice fiscale: 

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 502 del 14/03/2014

TN2 Ufficio Territoriale di PONTE SAN PIETRO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro

